



COMUNE DI PARZANICA
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNUALITÀ 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **10:40** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	Presente	Assente
<i>Cristinelli Battista</i>	x	
<i>Danesi Vincenzo</i>		x
<i>Danesi Mauro</i>	x	
<i>Danesi Simona</i>	x	
<i>Danesi Nicholas</i>	x	
<i>Franini Davide</i>	x	
<i>Danesi Paolo</i>		x
<i>Pellegrino Leone Maurizio</i>	x	
<i>Danesi Corrado</i>		x
<i>Bonomelli Laura</i>		x
<i>Danesi Pasino Olindo</i>		x

Presenti n. 6 Assenti n. 5

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale **Dott. Nunzio Pantò**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Battista Cristinelli, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. **7)** dell'ordine del giorno.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNUALITÀ 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267/00), gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, L. 27 dicembre 2013, n. 147, il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- ai sensi dell'art.3 comma 5-quinquies della L. 25 febbraio 2022, n. 15 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, POSSONO approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- ai sensi dell'art.3, comma 5-sexiesdecies della L. 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

INTESO pertanto che il termine ultimo per approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è differito al 31 maggio 2022;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art.1 della legge n.147/2013 dispone al comma 654 che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione

dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”;

DATO ATTO che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) in forza dell'art.1 della legge n.481/1995 e dell'art.1 comma 527 della legge 205/2017 “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico – finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea.” ha funzioni di regolazione e controllo in materia di servizio rifiuti urbani e assimilati;

RICHIAMATI in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158/1999 contenente la disciplina della determinazione delle tariffe e del piano economico finanziario;
- la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione di ARERA n. 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione di ARERA n. 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione dell'Autorità n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 di aggiornamento del metodo tariffario MTR al fine della predisposizione delle tariffe per l'anno 2021;
- la deliberazione dell'Autorità n. 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021 di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, gli Enti territorialmente competenti trasmettono all'Autorità, tra l'altro, la delibera di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi tariffari per l'utenza finale, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*
- 682. *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a)*

per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)";

ATTESO che a decorrere dal 1° gennaio 2021 per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs.152/2006 ad opera del D.Lgs. n.116/2020, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli ricompresi nell'allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quienquies;

RILEVATO che con precedente deliberazione, assunta nella medesima seduta dal Consiglio Comunale, è stato approvato il Piano finanziario del Comune di Parzanica per il periodo 2022-2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2) il quale espone un costo complessivo di € 87.286,00 per l'anno 2022, pari al valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe;

CONSIDERATO con riferimento alla struttura tariffaria che:

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza ma deve essere basata su criteri presuntivi che il legislatore ha individuato nei coefficienti contenuti nel D.P.R. n. 158/1999;
- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'articolo 5 del DPR n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche in base sia alla superficie occupata sia al numero degli occupanti;
- per le utenze non domestiche, l'articolo 6 del D.P.R. n. 158/1999 prevede il riparto sia con riferimento alla superficie occupata sia alla tipologia di attività, secondo una produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che il Piano economico Finanziario 2022 espone la suddivisione tra costi fissi e variabili al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile e che la suddivisione tra costi fissi e costi variabili è evidenziata come da tabella che segue:

Tipologia	Importo	%
Totale costi fissi	€ 33.106,00	37,93%
Totale costi variabili	€ 54.179,00	62,07%
Totale CF+CV	€ 87.285,00	100,00%

RILEVATO che ad opera di quanto disposto dal D. Lgs. 116/2020, che ha modificato l'art. 198, c. 2bis, del D. Lgs. 152/2006, è concessa la facoltà alle utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico di raccolta e trasporto avvalendosi per lo smaltimento dei rifiuti urbani di propri operatori privati;

PRESO ATTO che al momento nessuna utenza non-domestica presente sul territorio comunale ha esercitato la predetta facoltà;

RICHIAMATI:

- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504;
- l'art.19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre, n.504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n.124 in base al quale "Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia";

RAVVISTA la necessità di definire le tariffe TARI per l'anno 2022 e VISTE al riguardo le tabelle di cui ai seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- UTENZE DOMESTICHE;
- UTENZE NON DOMESTICHE;

RITENUTO di dover stabilire per il versamento della TARI 2022 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- 1^ rata acconto, con scadenza 30 settembre 2022;
 - 2^ rata saldo, con scadenza 30 novembre 2022;
 - Rata unica a saldo, con scadenza 30 settembre 2022 (versamento in un'unica soluzione);
- da versare a mezzo PAGOPA, salvo diverse disposizioni di legge;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a

tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

ACQUISITI:

- il parere del revisore dei conti del Comune di Parzanica, dott. Fabrizio Menna, ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nostro prot. n. 4367 del 23.05.2022;
- i pareri del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118;
- la legge 30.12.2021, n. 234;
- il regolamento degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;

VISTA la seguente votazione, espressa nei modi e termini di legge:

- voti favorevoli n. 6
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 0

DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2022 di cui ai seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - UTENZE DOMESTICHE;
 - UTENZE NON DOMESTICHE.
3. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente provvedimento risulta coerente con il Piano Finanziario anno 2022.
4. di approvare per l'anno 2022, per le motivazioni espone in premessa, le scadenze e il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:
 - 1^ rata acconto, con scadenza 30 settembre 2022;
 - 2^ rata saldo, con scadenza 30 novembre 2022;
 - Rata unica a saldo, con scadenza 30 settembre 2022 (versamento in un'unica soluzione);da versare a mezzo PAGOPA, salvo diverse disposizioni di legge.

5. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo nella misura del 5%.
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è Gianpietro Maffi.
7. di dare atto che, conseguentemente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, l'Ufficio Tributi provvederà alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco,

Considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

Con voti resi in forma palese:

- voti favorevoli n. 6
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



**COMUNE DI PARZANICA
PROVINCIA DI BERGAMO**

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNUALITÀ 2022.

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime, **in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.**

Parzanica, 20.05.2022

Il Responsabile Servizio

Rag. Gianpietro Maffi

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime, **in ordine alla regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE.**

Parzanica, 20.05.2022

Il Responsabile Servizio

Rag. Gianpietro Maffi

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Battista Cristinelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nunzio Pantò

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della normativa vigente in materia, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Parzanica, 01.06.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nunzio Pantò

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 4°, d.lgs. nr. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, d.lgs. nr. 267/2000.

Parzanica, 01.06.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nunzio Pantò

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate)

Comune di PARZANICA anno 2022

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Nord	49,810929					
Famiglie di 1 componente	654	65.330,31	87,4%	99,9	0,84	1,00	0,381139	38,07	49,81	49,81	87,88
Famiglie di 2 componenti	55	8.164,65	7,4%	148,4	0,98	1,60	0,444662	66,01	79,70	39,85	145,71
Famiglie di 3 componenti	19	2.458,00	2,5%	129,4	1,08	2,05	0,490036	63,40	102,11	34,04	165,51
Famiglie di 4 componenti	16	2.512,55	2,1%	157,0	1,16	2,60	0,526335	82,65	129,51	32,38	212,16
Famiglie di 5 componenti	3	629,00	0,4%	209,7	1,24	3,25	0,562634	117,97	161,89	32,38	279,85
Famiglie di 6 o più componenti	1	110,00	0,1%	110,0	1,30	3,75	0,589858	64,88	186,79	31,13	251,68
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	748	79.204,51	100%	105,9		Media	0,499111		Media	36,60	

Comune di PARZANICA anno 2022

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE NON DOMESTICHE

	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
				Coef	Nord	Coef	Nord	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	-	max	0,51	max	4,20	0,164513	1,082373	1,246886
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	-	-	max	0,80	max	6,55	0,258060	1,687986	1,946045
3	Stabilimenti balneari	-	-	max	0,63	max	5,20	0,203222	1,340080	1,543302
4	Esposizioni, autosaloni	-	-	max	0,43	max	3,55	0,138707	0,914863	1,053570
5	Alberghi con ristorante	-	-	max	1,33	max	10,93	0,429024	2,816746	3,245770
6	Alberghi senza ristorante	47	1.634,00	max	0,91	max	7,49	0,293543	1,930231	2,223774
7	Case di cura e riposo	-	-	max	1,00	max	8,19	0,322575	2,110627	2,433201
8	Uffici, agenzie	-	-	max	1,13	max	9,30	0,364509	2,396682	2,761191
9	Banche, istituti di credito e studi profesisonali	-	-	max	0,58	max	4,78	0,187093	1,231843	1,418936
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	-	-	max	1,11	max	9,12	0,358058	2,350295	2,708353
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1	13,50	max	1,52	max	12,45	0,490313	3,208462	3,698775
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5	848,00	max	1,04	max	8,50	0,335478	2,190516	2,525994
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	-	-	max	1,16	max	9,48	0,374187	2,443070	2,817256
14	Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	max	0,91	max	7,50	0,293543	1,932808	2,226351
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	6	1.258,00	min	0,55	min	4,50	0,177416	1,159685	1,337101
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3	424,00	min	4,84	min	39,67	1,561261	10,223267	11,784528
17	Bar, caffè, pasticceria	-	-	min	3,64	min	29,82	1,174172	7,684845	8,859017
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	-	-	min	1,76	min	14,43	0,567731	3,718723	4,286454
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	4	711,00	min	1,54	min	12,59	0,496765	3,244541	3,741306
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	min	6,06	min	49,72	1,954802	12,813230	14,768032
21	Discoteche, night club	-	-	min	1,04	min	8,56	0,335478	2,205978	2,541456
22	-	-	-	min	0,00	min	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23	-	-	-	min	0,00	min	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24	-	-	-	min	0,00	min	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25	-	-	-	min	0,00	min	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26	-	-	-	min	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27	-	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28	-	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29	-	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30	-	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
Totale		66	4.888,50							